

Entro il 16 marzo comunicazione dei tax credit energia e gas maturati nel 2022

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che a partire dal 16 febbraio 2023 ed **entro il 16 marzo 2023** è possibile inviare la comunicazione relativa ai **crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022**. Con il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati nel corso dell'esercizio 2022, approvando altresì l'apposito **modello** e le **istruzioni** per la compilazione.

Le disposizioni riguardanti i **crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale** relative al **terzo trimestre 2022**, ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022** prevedono che i beneficiari dei crediti d'imposta debbano inviare **entro il 16 marzo 2023** all'Agenzia delle Entrate, **a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo**, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

La medesima disposizione è inoltre prevista in relazione al credito d'imposta per il **carburante** effettuato nel quarto trimestre 2022 (comunicazione che, per effetto del Ddl. di conversione del DL "Milleproroghe", sarebbe prevista anche per il credito carburante relativo al terzo trimestre 2022).

La comunicazione dei crediti d'imposta maturati deve essere inviata utilizzando lo **specifico modello** approvato, composto da frontespizio, quadro A (relativo alla comunicazione dei crediti maturati) e quadro B (contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti dei crediti d'imposta maturati).

Tale comunicazione va inviata, dal 16 febbraio al 16 marzo 2023, dal **beneficiario** dei crediti d'imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/98, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia.



A seguito dell'invio del modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del **credito maturato** nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.

Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le medesime modalità previste per l'invio.

La comunicazione **non deve essere inviata** nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

Inoltre, tenuto conto che i crediti d'imposta in esame possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa (a meno che la comunicazione di cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito).

Considerato altresì che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il **mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione** nel modello F24, a decorrere dal 17 marzo 2023.

Ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i **servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Restano fermi i termini previsti per ciascuna agevolazione e i relativi codici tributo già approvati.

Dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti **superiore** all'importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Nelle motivazioni al provvedimento viene inoltre precisato che l'invio della comunicazione dei crediti maturati **non esclude** la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.